COMUNITÀ
DELLA VALLE DEI LAGHI
PROVINCIA DI TRENTO

Vallelaghi, 20.11.2026

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 03.12.2013, art.20). Numero di protocollo e data protocollazione inclusi nella segatura di protocollo, nell'oggetto della PEC o in testata ala documento.**(da citare nella corrispondenza)**

AVVISO PUBBLICO DI ISTRUTTORIA DI CO-PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D.LGS. 117/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE) PER L'INDIVIDUAZIONE DI PARTNER PRIVATI FINALIZZATA ALLA COSTITUZIONE DI UNA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE (ETS) PER LA GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL "TEATRO VALLE DEI LAGHI". Decreto del Presidente n.147 dd. 13/11/2026

Art. 1 - Oggetto e Finalità dell'Avviso

La Comunità della Valle dei Laghi, nell'ambito della convenzione per la gestione della cultura in Valle dei Laghi sottoscritta con i Comuni di Cavedine, Madruzzo e Vallelaghi, intende avviare una procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione di soggetti privati (persone fisiche, giuridiche, enti non profit, imprese sociali) interessati a concorrere, in regime di partenariato con l'Amministrazione, alla **co-progettazione di un modello innovativo di gestione e valorizzazione del Teatro Valle dei Laghi, ed eventualmente dei teatri dei Comuni ed in generale dell'attività culturale in Valle dei Laghi.**

L'esito della procedura di co-progettazione consisterà nella **costituzione ex-novo di un Ente del Terzo Settore** nella forma giuridica di **Fondazione di Partecipazione** (iscritta al RUNTS), alla quale l'Amministrazione della Comunità rilascerà contestualmente la concessione amministrativa d'uso dell'immobile del teatro Valle dei Laghi.

L'avviso è rivolto a soggetti privati e fra questi sia persone fisiche che persone giuridiche che vogliano affiancarsi alla Comunità della Valle dei Laghi ed ai Comuni di Cavedine, Madruzzo e Vallelaghi nella costituzione di un nuovo soggetto che si curi in autonomia delle attività e della gestione del teatro Valle dei LAGHI.

Art. 2 - Requisiti dei Soggetti Privati Partecipanti

Possono presentare domanda di partecipazione i soggetti privati (singoli o riuniti in raggruppamento) che dimostrino capacità economica, finanziaria e patrimoniale congrua all'impegno di capitalizzazione richiesto all'Art. 3 e che si propongano di partecipare al processo di studio e progettazione per costituire, insieme alla Comunità della Valle dei Laghi e alle amministrazioni comunali di Cavedine,

Madruzzo e Vallelaghi, la nascente Fondazione in Partecipazione e che si impegnino al versamento di una somma minima **di euro 1.000,00 a fondo perduto** quale propria partecipazione al capitale di fondazione.

La Fondazione di partecipazione, una volta ottenuta l'iscrizione al RUNTS, avrà personalità giuridica e risponderà delle obbligazioni assunte esclusivamente con il proprio patrimonio, tutelando in questo modo i fondatori che non saranno chiamati a rispondere personalmente dei debiti della Fondazione. Di contro, i conferimenti effettuati dai fondatori, confluiranno nel fondo di dotazione dell'ente a titolo definitivo e, in quanto destinati al perseguimento delle finalità istituzionali, non potranno essere restituiti in nessun caso.

Chiunque può partecipare alla costituzione della fondazione, ma dono in particolare invitati i soggetti con comprovata esperienza o competenze nel settore del management culturale, dell'organizzazione di spettacoli dal vivo, o nella gestione di spazi complessi ed i soggetti, associazioni culturali ed artistiche, interessate al teatro come luogo di svolgimento delle proprie attività o di organizzazione di propri eventi e manifestazioni.

L'obiettivo di è quello di raggiungere la soglia minima di disponibilità al versamento di capitale di fondazione da parte di soggetti privati per almeno euro 20.000,00 e di definire il progetto definitivo di uno statuto di fondazione per l'approvazione da parte del Consiglio dei Sindaci entro il mese di marzo 2027 ed addivenire alla costituzione del nuovo ente maggio 2027.

Al presente avviso è allegata una bozza di statuto contenente gli elementi ritenuti essenziali dal Consiglio dei Sindaci. Alcuni punti che vengono elencati più avanti e che sono evidenziati in grassetto sono considerati essenziali e non modificabili da parte degli enti pubblici promotori del progetto. Lo Statuto dovrà essere definito ed integrato dal tavolo di lavoro che si andrà a costituire con la partecipazione di tutti i soggetti disposti ad assumere il ruolo di fondatori, mantenendo comunque le norme fondamentali e la struttura complessiva dell'impianto giuridico.

Fra questi è presente:

1. la partecipazione al capitale di fondazione da parte degli enti pubblici in misura non maggiore ad euro 10.000,00 pari a 1/3 del capitale iniziale minimo previsto per le Fondazioni (Euro 30.000);
2. La presa d'atto che la nuova fondazione di tutte le spese di gestione e di produzione dell'attività della Fondazione presso il Teatro Valle dei Laghi, gli altri teatri conferiti o messi a disposizione dai Comuni o da altri soggetti ed in generale nel territorio della Comunità della Valle dei Laghi, in misura non superiore a regime ad 1/3 delle entrate ordinarie previste. Nel primo biennio è prevista la partecipazione degli enti pubblici a risorse pubbliche invariate con trasferimenti anche superiori a tale limite per la copertura delle spese di utenza del teatro. **Il piano economico e finanziario redatto dalla commercialista dott.ssa Romina Paissan di Trento, evidenzia la sostenibilità dell'iniziativa tramite risorse che la Fondazione può trovare in autonomia.**
3. l'impegno dei fondatori ad accettare l'adesione di nuovi soggetti privati come co-fondatori che si rendessero disponibili a partecipare al progetto entro 30 giorni dall'approvazione del

progetto definitivo e poi nel proseguo dell'attività della Fondazione purché di disponibili ad apportare ulteriore quota di capitale di fondazione per almeno 1000,00 euro.

4. L'esenzione da cause di esclusione in ordine alla affidabilità finanziaria e morale, privi di cause di esclusione a concludere accordi con la pubblica amministrazione che presenteranno una candidatura accompagnata da una lettera di presentazione con l'illustrazione delle motivazioni che spingono alla partecipazione al progetto, sono invitati a partecipare ad un tavolo di lavoro per la co-progettazione dello Statuto, della struttura organizzativa e del primo piano di attività della nuova Fondazione ETS.
5. La disponibilità a prendere parte al tavolo di lavoro per la redazione dello statuto definitivo con la presa d'atto delle parti dello statuto considerate non modificabili da parte degli enti pubblici promotori.

La partecipazione soggetti candidati al tavolo di lavoro, a seguito dell'istruttoria tecnica sulle candidature presentate, è approvata con decreto del Presidente della Comunità.

Il tavolo sarà chiamato a formulare una proposta da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei Sindaci. Potranno essere previste proposte alternative o integrative da parte di solo alcuni dei membri del tavolo, che saranno comunque proposte al Consiglio dei Sindaci, che avrà la parola definitiva sull'approvazione del progetto.

Ad avvenuta approvazione del progetto i soggetti partecipanti al tavolo saranno chiamati a confermare o meno la propria partecipazione sulla base del progetto definitivo approvato dal Consiglio dei Sindaci.

Per l'adesione definitiva al progetto di fondazione **e come condizione per la partecipazione alla stessa** verrà richiesta una dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità alla conclusione di contratti con la pubblica amministrazione ed alla partecipazione a società miste pubblico privato, ed in particolare all'assenza di cause di esclusione alla contrattazione con la pubblica amministrazione richiesti la sottoscrizione di contratti pubblici ai sensi degli art. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023, per quanto applicabili alla fattispecie in oggetto:

In particolare per tutti i soggetti assenza di

- **Condanne penali definitive** (o decreti penali irrevocabili) per reati legati a criminalità organizzata, corruzione, frode, terrorismo, false comunicazioni sociali o sfruttamento del lavoro minorile.
- **Cause di decadenza o divieto** previste dal Codice Antimafia (misure di prevenzione).
- **Sanzioni interdittive** (es. quelle derivanti dalla responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001 o per gravi violazioni della sicurezza sul lavoro).

Per le persone giuridiche tali condizioni dovranno essere dichiarate per

Il Titolare e si tratta di un'impresa individuale.

Soci e cariche specifiche nelle Società di Persone:

- Tutti i soci e i direttori tecnici nelle *S.n.c.*
- I soci accomandatari e i direttori tecnici nelle *S.a.s.*

Socio Unico Persona Fisica: per le società di capitali con un unico socio.

Amministratore di Fatto: indipendentemente dalla carica formale, il controllo si estende a chiunque eserciti in modo continuativo e significativo i poteri di gestione del partner privato.

Per le società di capitali (S.p.A., S.r.l.) o nei consorzi che partecipano alla gara per la società mista, i requisiti di moralità devono essere obbligatoriamente posseduti da:

- **Membri degli organi di amministrazione** a cui spetta la rappresentanza legale (Presidente del CdA, Amministratori Delegati, Consiglieri delegati).
- **Membri degli organi di direzione o vigilanza**.
- **Soggetti muniti di poteri di rappresentanza, direzione o controllo**.

Art. 3 - Dotazione di Capitale e Oneri Finanziari

I soggetti privati selezionati assumeranno la qualifica di "Soci Fondatori Promotori/Partecipanti" della nascente Fondazione. All'atto della costituzione davanti al notaio, è richiesto un apporto economico minimo strutturato come segue:

1. **Fondo di Dotazione (Capitale intangibile):** Quota minima di Euro 30.000,00 (trentamila), versata dai soggetti privati per garantire la personalità giuridica della Fondazione.
2. **Fondo di Gestione (Capitale operativo corrente):**
   La Comunità e le Amministrazioni Comunali parteciperanno alla Fondazione mediante il conferimento in natura del diritto di godimento (concessione amministrativa) del Teatro Valle dei Laghi e delle relative attrezzature, stimato per un valore economico equivalente e con una dotazione annua soggetta a rendicontazione di euro 70.000 all'anno per almeno tre anni per il sostegno dell'attività culturale, a cui potrà essere aggiunta una contribuzione in denaro o in servizi compresa l'eventuale messa a disposizione di proprio personale in comando. *Tale importo non potrà mai superare a regime 1/3 degli introiti annuali dell'ente previsti nel bilancio di previsione della Fondazione. Nel caso a consuntivo fosse riscontrato un superamento di tale limite, l'anno successivo l'apporto economico complessivo degli enti pubblici verrà ridotto a 1/3 della cifra a consuntivo degli introiti della Fondazione nell'anno precedente. Per i primi due anni di attività la quota di 1/3 potrà essere superata in relazione alle necessità di gestione operativa della struttura ma dovrà essere comunque inferiore al 50% degli introiti annuali.*
   Per i primi due esercizi annuali della fondazione, 2028 e 2029, a fronte della voltura da parte della fondazione a proprio nome le utenze con il 01/01/2028, la Comunità riconoscerà alla Fondazione per l'anno 2028 e 2029 un contributo a copertura delle spese di utenza per un importo massimo pari al costo sostenuto per utenze volturate nell'anno 2027. Tale importo non rientrerà nei calcoli del terzo delle entrate come sopra indicato.

Dal 2030 la fondazione dovrà sostenere autonomamente tutti i costi di gestione e manutenzione ordinaria del teatro. Le manutenzioni straordinarie resteranno in capo alla Comunità, proprietaria dell'immobile, fatta salva la possibilità di delegare gli interventi alla Fondazione con la concessione di contributi parziali, specie se finanziati a mezzo della partecipazione della Fondazione a bandi promossi da soggetti terzi.

Art. 4 - Assetto di Governance della Nascente Fondazione

Lo Statuto della nascente Fondazione in Partecipazione, i cui contenuti sono indicati nella bozza allegata e che saranno dettagliati saranno definiti in sede di tavolo di co-progettazione, dovrà tassativamente prevedere la seguente architettura istituzionale:

- **Consiglio di Amministrazione / Organo di Governo (Gestione Operativa):** Avrà la responsabilità della gestione ordinaria e straordinaria dell'ente, del bilancio e dell'esecuzione delle linee programmatiche, composto da un numero di membri fissato dal Tavolo di Lavoro (5-7). Per garantire l'efficienza manageriale e la natura privata della Fondazione ETS, la **maggioranza dei componenti del CdA sarà di nomina in capo ai soggetti privati selezionati** con il presente bando. Saranno componenti di nomina pubblica due consiglieri designati dal Consiglio dei Sindaci della Comunità della Valle dei Laghi
- **Comitato di Indirizzo (Programmazione Culturale):** Sarà l'organo deputato alla definizione delle linee strategiche e di indirizzo culturale, nonché all'approvazione finale della programmazione artistica. Questo organo non avrà compiti di gestione amministrativa. Per tutelare l'interesse pubblico e l'identità civica del teatro, la **maggioranza dei componenti sarà in capo agli Enti Pubblici partecipanti** (Comunità e Comuni tramite la Conferenza dei Sindaci della Comunità).
- **Revisore dei conti.** Il revisore dei conti su una terna proposta dal Consiglio di amministrazione, verrà nominato da parte del Consiglio dei Sindaci della Comunità della Valle dei Laghi.
- **Direttore Generale e Artistico**: La Fondazione prevederà una figura direzionale apicale. Il tavolo di lavoro dovrà definire se questa figura sia unica o siano da prevedere due figure distinte. Inoltre il tavolo dovrà definire la portata dei compiti del direttore generale e del direttore artistico rispetto ai rispettivi organi di riferimento: Consiglio di amministrazione e Consiglio di indirizzo. Il tavolo dovrà definire l'ambito di autonomia delle due figure e la permanenza o meno di compiti esecutivi e gestionali in capo a presidente/amministratore delegato componenti del Consiglio direttivo per la gestione della Fondazione, compresa l'attività contrattuale, o in capo al Comitato di indirizzo, dal punto di vista della programmazione delle attività culturali
- **Attività della Fondazione** L'ente potrà svolgere attività commerciale sussidiaria all'attività del Teatro come la messa a disposizione di spazi per eventi privati o pubblici, la gestione di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande, e di altre attività commerciali compatibili con le strutture a disposizione e con la normativa vigente, senza con ciò compromettere il mantenimento della funzionalità degli spazi destinati all'attività culturale e la priorità delle attività culturali rispetto a quelle commerciali, che possono rappresentare solo uno strumento per sostenere economicamente l'attività culturale.

- **Personale.** Il tavolo di lavoro valuterà la possibilità per l'ente di dotarsi di personale proprio, oltre alle figure direttive, per la gestione dei servizi, in fase iniziale anche mediante l'assunzione a proprio carico, di personale della Comunità in comando, anche a tempo parziale e con oneri a carico della Fondazione per quanto eccedente la dotazione del fondo di gestione prevista a carico degli enti pubblici. L'eventuale disponibilità di personale della Comunità potrà essere valutata come apporto di risorse ordinarie se non interamente rimborsato dalla Fondazione, **riducendo di conseguenza i trasferimenti per l'attività culturale o per le utenze.**

In particolare sono ritenuti caratteri essenziali non modificabili le norme contenute nei seguenti articoli della bozza di statuto allegata:

ARTICOLO 1 DENOMINAZIONE E SEDE

ARTICOLO 2 ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

ARTICOLO 3 FINALITÀ ED ATTIVITÀ PUNTO 3.1

ARTICOLO 4 PARTECIPANTI ALLA COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE E CAPITALE DI FONDAZIONE

ARTICOLI 9 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUNTI 9.01 E 9.2

ARTICOLO 10 – POTERI DI AMMINISTRAZIONE punto 10.2 lettera t)

ARTICOLO 13 COMITATO DI INDIRIZZO

ARTICOLO 30 AVANZO E DISAVANZO DI ESERCIZIO

ARTICOLO 31 – ESTINZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

ARTICOLO 33 – DISPOSIZIONI FINALI

Le parti sopra indicate sono evidenziate nel testo allegato.

Art. 5 Impegni da assumere da parte dei promotori in tema di sicurezza sul lavoro, volontariato e rispetto delle normative contrattuali

La Fondazione ETS dovrà avere come elementi fondamentali della sua attività l'impegno al rispetto della disciplina in tema di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2002) e rispetto dei contratti collettivi di lavoro ed in particolare della disciplina dei lavoratori dello spettacolo (D.Lgs. 175/2001). La Fondazione solleciterò la collaborazione con volontari nel rispetto di quanto previsto dagli art. 17 e 18 del Codice del Terzo settore (D.Lgs.117/2017).

Art. 6 - Modalità di Presentazione della disponibilità alla partecipazione alla fondazione

La manifestazione di disponibilità dovrà essere presentata dalle persone fisiche o dal legale rappresentate della persona giuridica o associazione, tramite semplice comunicazione secondo il modello allegato al presente avviso nel quale andranno indicati

A. Nome e cognome del dichiarante

B. Indicazione della disponibilità a nome proprio o come legale rappresentante di una persona giuridica o associazione
C. Eventualmente i dati del soggetto rappresentato
D. L'importo che si è disposti a sottoscrivere come capitale di fondazione.
E. La presa d'atto delle condizioni economiche di partecipazione con di cui all'art. 2 dell'avviso e del PEF allegato allo stesso
F. Di non essere in condizioni di incompatibilità a contrattare con la pubblica amministrazione, nel caso di persona fisica e di non essere a conoscenza gli impedimenti simili per i componenti soci con potere di amministrazione ed amministratori della società rappresentata, nel caso di partecipazione quale legale rappresentante di una persona giuridica.
G. L'accettazione senza condizioni della partecipazione di altri fondatori o in seguito cofondatori del nuovo soggetto.
H. La disponibilità a prendere parte al tavolo di lavoro per la redazione dello statuto definitivo con la presa d'atto delle parti dello statuto considerate non modificabili da parte degli enti pubblici promotori.
I. Dati di contatto (email e telefono)

La comunicazione di disponibilità dovrà essere accompagnata da copia di documento di identità.

Oltre che a mano e tramite il servizio postale inviata alla sede della Comunità in piazza Mons Perli, 3 a Vezzano (Vallelaghi), la comunicazione potrà essere inviata digitalmente via PEC, firmata digitalmente all'indirizzo PEC **comunita@pec.comunita.valledeilaghi.tn.it**

Dopo che il tavolo di lavoro avrà approvato lo statuto definitivo sarà richiesto di accettare la proposta di statuto approvata dal tavolo di lavoro e dal Consiglio dei Sindaci e di provvedere al versamento della somma offerta come capitale di fondazione in vista della firma dell'atto costitutivo presso il notaio individuato dalla Comunità per la costituzione della Fondazione.

Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, sulla base dei modelli allegati al presente avviso è fissato **nelle ore 23.59 del 18 gennaio 2027.**

Il Presidente della Comunità

Dott. Luca Sommadossi

(firmato digitalmente)

ID Luca Sommadossi
20/11/2026 11:11:19 UTC+0100

ALLEGATO AVVISO PUBBLICO

BOZZA DI STATUTO ED ELEMENTI FONDAMENTALI DELLO STATUTO DELLA FONDAZIONE TEATRO VALLE DEI LAGI ETS

Si propone di seguito un testo di Statuto. Come allegato all'avviso per supportare il concetto di co-progettazione si ritiene opportuno proporre solo alcuni elementi essenziali, che vengono evidenziati in seguito. Gli altri aspetti possono essere lasciati alla libera proposta dei candidati

1. DENOMINAZIONE E SEDE

1.1. È costituita ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice civile la Fondazione _____, di seguito indicata per brevità Fondazione.

1.2. La Fondazione è persona giuridica di diritto privato senza fini di lucro, dotata di piena capacità e autonomia gestionale, ed è sottoposta alla vigilanza di cui all'art. 25 del Codice Civile. Essa è disciplinata, conformemente alle vigenti disposizioni di legge, dalle norme del presente Statuto.

1.3. La Fondazione ha sede legale presso il Teatro Valle dei Laghi in Via Antonio Stoppani, Vezzano (Vallelaghi)

1.4. La Fondazione ha durata illimitata

1.5 A decorrere dall'avvenuta iscrizione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (di seguito indicato come "RUNTS") l'acronimo "ETS" deve essere inserito nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione al RUNTS, la denominazione della fondazione diventa quindi _____ ETS. La Fondazione deve da quel momento utilizzare l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Nel caso di eventuale cancellazione dal RUNTS l'acronimo "ETS" non potrà più essere utilizzato.

ARTICOLO 2 ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

2.1 La Fondazione persegue senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso l'esercizio in via esclusiva o principale delle seguenti attività di cui all'art. 5 c, 1 lett. d), f), i), k), v) z) del Codice del Terzo settore, come di seguito elencate e specificate:

d) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004. n. 42 e s.m.

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;

k) organizzazione e gestione delle attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata

z) la riqualificazione dei beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata per la destinazione alle attività di cui ai punti a) b) e c)

ART. 3 FINALITÀ ED ATTIVITÀ

3.1 La Fondazione è costituita per la gestione del Teatro Valle dei Laghi, ottenuto tramite concessione amministrativa dalla Comunità della Valle dei Laghi, quale struttura a servizio della cittadinanza per lo svolgimento di attività, culturali e sociali in genere, anche sportive per quanto compatibili con gli spazi della struttura e di altri spazi utilizzabili per le attività di cui alle lettera a), b) e c) messi a disposizione da enti pubblici o da soggetti privati fondatori o co-fondatori, compresa la loro riqualificazione e miglioramento.

3.2. La Fondazione si propone inoltre di favorire la nascita e lo sviluppo di imprese culturali per la valorizzazione e gestione di strutture teatrali e per l'esercizio delle attività connesse.

3.3. La Fondazione definisce le strategie necessarie per il raggiungimento dello scopo statutario mediante la gestione, secondo criteri di economicità, dei beni e delle risorse nella propria disponibilità.

3.4. La Fondazione svolge attività di raccolta fondi finalizzata al finanziamento delle proprie attività o all'incremento del patrimonio.

3.5. La Fondazione svolge altresì un ruolo di ricerca, promozione, collaborazione, formazione, valorizzazione per le istituzioni, associazioni e fondazioni in possesso di strutture teatrali previa convenzione, con copertura integrale dei costi da parte dei soggetti convenzionati, dei sostenitori dei fondatori o di altri enti pubblici e privati.

3.6. Nel perseguimento dei propri scopi statutari la Fondazione opera secondo criteri di corretta amministrazione, economicità e trasparenza, dotandosi di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla propria natura e dimensione.

3.7 In particolare la Fondazione opera nel rigoroso rispetto della normativa in tema di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.Lgs. 81/2008), di tutela dei lavoratori dello spettacolo (D.Lgs. 175/2001) e di utilizzo corretto del volontariato ai sensi di quanto previsto dagli art. 17 e 18 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017).

3.8. Nei limiti previsti dalla legge e dal presente statuto, la Fondazione può compiere ogni operazione commerciale, finanziaria, immobiliare e mobiliare, strumentale, necessaria o utile al conseguimento degli scopi statutari, restando esclusa la partecipazione a società.

3.9. Nel perseguimento dei propri scopi statutari e nel rispetto dei vincoli di bilancio, la Fondazione promuove, sostiene e diffonde la cultura e l'arte mediante:

- la diffusione della conoscenza e della fruizione delle attività teatrali, di prosa, musica e danza e di proiezione cinematografiche, come mezzo di promozione culturale e di coesione sociale per la comunità della Valle dei Laghi;

- la formazione artistica e culturale dei cittadini e delle cittadine con particolare riguardo ai giovani;

- il sostegno della ricerca e dell'innovazione nel settore teatrale e musicale.

- la promozione dell'accesso alla cultura per tutti, con particolare attenzione a categorie sociali vulnerabili.

- l'organizzazione di eventi, attività, festival e rassegne teatrali e cinematografiche;

- la promozione o il realizzare diretta della produzione e la distribuzione di spettacoli teatrali, musicali, e culturali tramite la partecipazione a progetti promossi in collaborazione coni soggetti facenti parte della Fondazione.

- la realizzazione di attività di ricerca e documentazione, nonché mostre, convegni ed iniziative culturali;

- la messa a disposizione dei propri spazi e la fornitura servizi tecnico-logistici ed organizzativi per eventi o iniziative culturali, promossi da terzi, purché il corrispettivo garantisca almeno la copertura totale dei costi.

3.10. Nel perseguimento dei propri scopi statutari e nel rispetto dei vincoli di bilancio, la Fondazione può svolgere

attività di formazione, promozione ed educazione nel settore teatrale e culturale in genere.

3.11. La Fondazione inoltre, quali attività accessorie e di supporto al perseguimento dei fini statutari, nei limiti delle

risorse allo scopo destinate, può….

ARTICOLO 4 – PARTECIPANTI ALLA COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE E CAPITALE DI FONDAZIONE

4.1 Sono fondatori:

1. Comunità della Valle dei Laghi
2. Comune di Cavedine
3. Comune di Madruzzo
4. Il Comune di Valle dei Laghi
5. ..
6. ...
7. …
8. „„
9. „„

4.2 Sono co-fondatori i soggetti ammessi come tali dopo l'avvenuta istituzione della Fondazione. I soggetti richiedenti sono aggregati come Co-Fondatori, a condizione che conferiscano una quota di capitale non inferiore a 1000,00 euro.

4.3 Dotazione della Fondazione.

1. La Fondazione ha come dotazione iniziale il capitale versato dai fondatori enti pubblici e dai co-fondatori privati nei seguenti importi:
   - euro 5.000 versati dalla Comunità della Valle dei Laghi
   - euro 1000 versato dal Comune di Cavedine

- euro 1000 versato dal Comune di Madruzzo
- euro 3000 versato dal Comune di Vallelaghi
- euro …(complessivamente almeno euro 20.000) versato da (soggetti privati)

2. La Comunità della Valle dei Laghi mette a disposizione della Fondazione in concessione amministrativa il Teatro Valle dei Laghi, di cui resta proprietaria. La Comunità si impegna a mantenere tale destinazione finché la fondazione resta attiva e persegue gli scopi sociali, riservandosi la facoltà di revocare il Comodato nel momento in cui tale attività venisse a mancare ovvero l'attività non perseguisse più gli scopo sociali per cui il teatro viene messo a disposizione, ovvero per altre motivazioni di interesse pubblico.

   Il comune…. a titolo di concessione amministrativa

   Il soggetto privato… a titolo di comodato d'uso gratuito

   In particolare la revoca delle concessioni amministrative da parte degli enti pubblici o il comodato da parte dei privati può avvenire in presenza delle presenti convenzioni:

- Degrado del bene concesso in maniera tale da renderlo non utilizzabile in mancanza di interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria, non realizzabili per qualsiasi ragione, anche di interesse pubblico, dal proprietario o dalla Fondazione stessa.

- Gestione diseconomica dell'attività, con disavanzi in uno i più esercizi finanziari, tali da far scendere la dotazione della fondazione ad un livello inferiore ad 1/3 della dotazione iniziale;

- Inoperatività e mancato utilizzo della struttura per periodi di tempo prolungati in assenza di motivazioni organizzative.

- Attività svolta in violazione delle normative vigenti ed in particolare in tema di sicurezza e protezione dei lavoratori, di tutela dei lavoratori dello spettacolo e di utilizzo corretto e conforme alla normativa vigente del volontariato.

3. La Fondazione assume a proprio carico i costi di gestione, imposte e tasse derivanti dalla proprietà del teatro, assumendole direttamente o rimborsandone il costo alla Comunità.

4. *Limitatamente ai primi due esercizi annuali della fondazione, 2028 e 2029,* a fronte della voltura da parte della fondazione a proprio nome le utenze con il 01/01/2028, la Comunità riconoscerà alla Fondazione per l'anno 2028 e 2029 un contributo a copertura delle spese per un importo massimo pari al costo sostenuto per utenze volturate nell'anno 2027. Tale importo non rientrerà nei calcoli del terzo delle entrate come sopra indicato.

5. Gli enti pubblici fondatori si impegnano a concede un contributo annuale di gestione definito mediante una convenzione triennale. In ogni caso è esclusa la concessione di contributi determinati ex post diretti a coprire perdite infrannuali o disavanzi risultanti dal bilancio consuntivo di esercizio e il suo ammontare non può superare 1/3 delle entrate previste nel budget annuale. Nel caso in cui il superamento di questa quota fosse riscontrata in sede di approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso, l'apporto economico degli enti pubblici nel secondo anno successivo a quello in cui il superamento è stato registrato viene ridotto

dell'importo risultato in eccesso. In tale calcolo non vengono considerati i trasferimenti a copertura delle utenze di cui al precedente punto 4.

4.4 I fondatori e co-fondatori privati mettono a disposizione la propria attività a servizio della Fondazione mediante una convenzione triennali.

4.5. I fondatori e i co-fondatori non possono ripetere le somme versate né rivendicare diritti sul patrimonio della Fondazione

Art. 5 – PICCOLI SOSTENITORI

5.1. Sono piccoli sostenitori della Fondazione i soggetti che, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, si impegnano a versare alla Fondazione ogni anno almeno € 50,00 se persone fisiche, o € 100,00 se persone giuridiche o associazioni non riconosciute, che intendano contribuire alla vita della Fondazione o che intendano attribuire alla Fondazione beni materiali o immateriali.

5.2. I piccoli sostenitori sono iscritti in apposito albo tenuto e aggiornato a cura della Fondazione e partecipano ad una o più riunioni annuali dell'Assemblea dei fondatori e sostenitori.

5.3. Eventuali versamenti e contribuzioni inferiori agli importi di cui al comma 5.1 consentiranno la partecipazione alla vita della Fondazione nei modi e forme che il Consiglio di Amministrazione riterrà di stabilire.

5.4. Gli apporti in natura, mediante attribuzione di beni materiali o immateriali, dovranno essere determinati nel loro ammontare, facendo ricorso, se necessario, a stima peritale.

Nota: possibili piccoli sostenitori (Associazioni promotrici di attività teatrali, corali e spettacoli in genere, filodrammatiche, cori, gruppi danza, associazioni culturali, privati cittadini a titolo individuale)

Art. 6 – AMMISSIONE, ESCLUSIONE E RECESSO DEI SOSTENITORI E DEI PICCOLI SOSTENITORI

6.1. Il Consiglio di amministrazione delibera l'ammissione di nuovi soggetti come co-fondatori, con il voto favorevole di 4/5 dei suoi componenti

6.2 Il Consiglio di amministrazione delibera i criteri e i requisiti per l'ammissione dei piccoli sostenitori della Fondazione.

6.2. Nel rispetto dei criteri e dei requisiti stabiliti dal Collegio Generale, il Consiglio di Amministrazione delibera l'ammissione di coloro che ne fanno richiesta. Delibera altresì l'esclusione dei piccoli sostenitori in caso di perdita dei requisiti previsti per l'ammissione o di inadempimento degli obblighi verso la Fondazione, fra cui il mancato versamento dei contributi e/o il compimento di atti configgenti con le finalità della Fondazione.

Art. 7 – ORGANI

7.1. Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;

- il Presidente;

- il Revisore dei Conti

- Il Comitato di indirizzo

- L' Assemblea dei fondatori e sostenitori;

Art. 8 – CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA DEI COMPONENTI GLI ORGANI

8.1. Non possono fare parte degli organi della Fondazione coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2382 del Codice Civile, fermo restando quanto disposto dalla legge per i componenti di nomina pubblica.

8.2. Sono tra loro reciprocamente incompatibili la carica di componente del Consiglio di Amministrazione ed il ruolo di Revisore dei conti. Il componente di uno di tali ruoli che assuma la carica nell'altro ruolo decade automaticamente dal primo.

8.3. La carica di componente del Consiglio di Amministrazione o di Revisore dei conti è altresì incompatibile con il mantenimento di rapporti di lavoro dipendente o di lavoro autonomo con la Fondazione, ovvero con la sussistenza di altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

8.4. Il Consiglio di Amministrazione accerta la sussistenza dei requisiti previsti e l'assenza delle cause di incompatibilità e, nel caso in cui dalla verifica risultino la mancanza dei requisiti o la presenza di cause di incompatibilità, dichiara la decadenza del componente e ne promuove la sostituzione.

Art. 9 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

12.1. L'amministrazione della Fondazione è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da _____ membri.

12.2. **I Fondatori pubblici, in accordo fra loro nominano due componenti**, uno dei quali viene indicato come Presidente.

I fondatori o co-fondatori privati, in accordo fra loro, nominano _____ componenti.

12.3. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, nominato dal Consiglio stesso nella prima seduta utile.

12.4. Gli amministratori hanno uguali diritti e doveri.

12.5. L'incarico di amministratore è gratuito ed onorifico.

12.6. Gli amministratori possono essere revocati per giusta causa da parte di chi ha provveduto alla nomina degli stessi.

12.7. Gli amministratori decadono dalla carica in caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio. La decadenza dell'amministratore è accertata senza indugio dal Consiglio di Amministrazione che ne promuove la sostituzione.

12.8. Le dimissioni degli amministratori sono valide solo se comunicate in forma scritta. La comunicazione è effettuata al Consiglio di Amministrazione e al Revisore. Le dimissioni hanno effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del Consiglio di Amministrazione o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza è ricostituita.

12.9. Gli amministratori durano in carica per tre esercizi, con scadenza alla data fissata per

l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio del loro mandato, e possono essere rinominati.

12.10. Se, nel corso del mandato, vengono a mancare uno o più amministratori, è tempestivamente avviato il procedimento per la nomina dei sostituti. Gli amministratori nominati in sostituzione scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 10 – POTERI DI AMMINISTRAZIONE

10.1. Il Consiglio di Amministrazione ha i poteri per compiere tutti gli atti necessari od opportuni per il perseguimento degli scopi della Fondazione ad eccezione dei poteri espressamente attribuiti al Direttore Generale riguardanti l'amministrazione, sia ordinaria sia straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento della Fondazione.

10.2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

a) elabora gli indirizzi per la gestione economica e finanziaria della Fondazione e programma la relativa attività nel rispetto del criterio di economicità;

b) provvede alla proposta della terna al Consiglio dei Sindaci della Comunità della Valle dei Laghi per la nomina del Revisore e propone allo stesso organo l'eventuale revoca dell'incarico;

c) stabilisce il compenso spettante al Revisore

d) delibera l'ammissione di nuovi co-fondatori

e) delibera l'ammissione e l'esclusione dei piccoli sostenitori;

f) approva i programmi per la raccolta di fondi da destinare agli scopi statutari;

g) delibera il bilancio economico di previsione, il piano generale dell'attività e il bilancio consuntivo di esercizio, previa richiesta di parere al Collegio Generale;

h) verifica periodicamente l'andamento economico e finanziario della gestione e adotta prontamente ogni misura utile ad evitare disavanzi di esercizio;

i) approva lo svolgimento delle attività aventi carattere straordinario o accessorio;

j) nomina il Direttore Generale ed il Direttore artistico;

k) approva, su proposta dal Direttore Generale, la struttura organizzativa per il funzionamento della Fondazione;

l) approva la dotazione organica e i fabbisogni del personale, con acclusa relazione del Direttore Generale che ne evidenzi la corrispondenza con le esigenze organizzative e la compatibilità dei costi con i vincoli annuali e pluriennali di bilancio;

m) approva gli accordi integrativi aziendali in materia di contratto collettivo di lavoro del personale dipendente, ai quali è acclusa una relazione tecnica e illustrativa del Direttore Generale che ne evidenzi la compatibilità dei costi con i vincoli annuali e pluriennali di bilancio e gli effetti attesi rispetto alla produttività del lavoro;

n) delibera in merito all'assunzione di mutui e prestiti, che possono essere destinati esclusivamente al finanziamento di spese di investimento;

o) delibera l'accettazione di donazioni e lasciti, gli acquisti e le alienazioni di beni immobili, nonché le locazioni passive;

p) promuove e resiste alle liti, attraverso il rappresentante designato, e ha il potere di conciliare o transigere;

q) nomina eventuali procuratori per determinati atti o categorie di atti;

r) approva i rendiconti ed i consuntivi richiesti dagli enti e dalle istituzioni che erogano le somme in favore della Fondazione;

s) approva i regolamenti interni proposti dal Direttore Generale;

t) approva le modifiche statutarie, previa approvazione delle stesse da parte del Consiglio dei Sindaci della Comunità della Valle dei Laghi;

u) a ogni potere per l'amministrazione della Fondazione che non sia, per legge o per statuto, attribuito ad altro soggetto.

10.3. Ferma restando la competenza del Consiglio di Amministrazione sulle materie di cui al presente articolo, il Consiglio può delegare al Presidente o al Direttore Generale particolari poteri, determinando i limiti della delega. I delegati devono relazionare al Consiglio di Amministrazione, con periodicità almeno trimestrale, in merito alle funzioni ad essi delegate

Art. 11 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

11.1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato, presso la sede della Fondazione, dal Presidente ogni qualvolta sia ritenuto opportuno da quest'ultimo ovvero su richiesta scritta inviata al Presidente da parte della maggioranza dei consiglieri o dal Revisore e, comunque, almeno tre volte l'anno.

11.2. L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo e dell'ora, deve essere inviato dal Presidente, a mezzo posta elettronica all'indirizzo preventivamente comunicato dagli amministratori, dal Revisore e dal Direttore Generale, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima. È ammessa la possibilità che le riunioni si tengano per videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti.

11.3. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

11.4. Le deliberazioni sono approvate con la maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale la decisione assunta dal Presidente o da chi ne fa le veci.

11.5. I consiglieri hanno l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere in cui siano portatori di un interesse, proprio o di terzi, in conflitto con quello della Fondazione; essi si considerano presenti ai fini della validità della costituzione dell'organo.

11.6. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano, senza diritto di voto, i Revisori e il Direttore Generale. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Direttore Generale o dal dipendente allo scopo incaricato. Qualora il Presidente della Fondazione lo ritenga opportuno, possono partecipare alla riunione anche esperti esterni, rappresentanti di enti o istituzioni, dipendenti

della Fondazione.

Art. 12 – PRESIDENTE

12.1. Il Presidente della Fondazione **è nominato dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno.**

12.2. Il Presidente ha la rappresentanza istituzionale della Fondazione salvo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione con riguardo ai poteri delegati al Direttore Generale.

12.3. Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione e svolge compiti di impulso e di coordinamento delle sue attività.

12.4. Il Presidente sovrintende al funzionamento della Fondazione e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

12.5. Il Presidente esercita i poteri che gli sono attribuiti dallo statuto o delegati dal Consiglio di Amministrazione.

12.6. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente che, in tale circostanza, esercita i medesimi poteri e le medesime funzioni del Presidente.

ART. 13 COMITATO DI INDIRIZZO

13.2. Il Comitato di indirizzo è composto da sette membri, nominati uno ciascuno dalla Comunità della Valle dei Laghi e dai Comuni di Cavedine, Madruzzo e Vallelaghi e tre dai fondatori privati in accordo fra loro. Il membro nominato dalla Comunità della Valle dei Laghi svolge le funzioni di Presidente.

13.3. Il Comitato di indirizzo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, nominato dal Comitato stesso nella prima seduta utile.

Art. 14 – COMPETENZE DEL COMITATO DI INDIRIZZO

14.1 Il Comitato di indirizzo approva atti di indirizzo relativi alle scelte di impostazione culturale e di programmazione dell'attività della fondazione. In particolare al Comitato di indirizzo è riservata l'approvazione dei programmi di attività proposti dal Direttore Artistico.

14.2 Il Comitato di indirizzo può approvare, sentito il direttore artistico, proposte in ordine alle attività della Fondazione ed alla programmazione delle stesse ed esprime pareri consultivi richiesti dal Direttore Artistico su eventuali iniziative che intende proporre;

Art. 15 – ASSEMBLEA DEI FONDATORI E SOSTENITORI

15.1. L' Assemblea dei fondatori e dei sostenitori è composto dai fondatori, dai co-fondatori, dai sostenitori, dai piccoli sostenitori.

15.2. Il Presidente della Fondazione svolge le funzioni di Presidente dell'Assemblea.

15.3. L'Assemblea dei fondatori e dei sostenitori non ha poteri gestionali nell'ente e non è competente in tema di bilanci e decisioni amministrative, ed è luogo principalmente di attività di informazione e trasparenza da parte del Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea può comunque approvare documenti di indirizzo, non vincolanti per il Coniglio di amministrazione ed esprimere pareri in merito a proposte sottoposte dal Consiglio di Amministrazione. In questi casi diritto di voto spetta in misura di uno a testa per ciascuna persona giuridica o fisica, indifferente dal ruolo ricoperto di

fondatore, ai co-fondatore o altro soggetto di cui al precedente comma 15.1 in regola con gli obblighi di versamento dei contributi. Ad ogni persona presente a titolo personale e/o come rappresentante di una persona giuridica ha diritto ad uno ed un solo voto.

Art. 16 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA DEI FONDATORI E SOSTENITORI

16.1 L'Assemblea dei fondatori e sostenitori formula al Consiglio di Amministrazione eventuali proposte in ordine alle attività della Fondazione ed esprime pareri consultivi non vincolanti su ogni argomento sottoposto dal Consiglio di Amministrazione;

Art. 17 – FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI FONDATORI E SOSTENITORI

17.1. l'Assemblea dei fondatori e sostenitori è convocato dal Presidente della Fondazione di propria iniziativa o su richiesta di almeno la metà dei suoi membri almeno una volta all'anno avviso pubblicato sul sito web della Fondazione ed affisso presso il Teatro Valle dei Laghi con almeno quindici giorni di preavviso

17.2. L'avviso di convocazione – contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

11.3. L'Assemblea dei fondatori e sostenitori è validamente costituito con qualsiasi numero di presenti

11.4. I pareri espressi sono validamente approvati con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

11.6. Alle riunioni dell'Assemblea dei fondatori e sostenitori partecipano, senza diritto di voto salvo che contemporaneamente non partecipazione, i membri del Consiglio di Amministrazione, del Comitato di indirizzo, il Direttore Amministrativo ed il Direttore Artistico.

Art. 18 – DIRETTORE/DIRETTRICE GENERALE

18.1. Il Direttore/La Direttrice Generale è nominato/a dal Consiglio di Amministrazione e può essere revocato dal Consiglio stesso per giustificato motivo o per giusta causa o per valutazione negativa per due esercizi consecutivi rispetto agli obiettivi assegnati. I criteri di determinazione degli obiettivi ed il procedimento valutativo sono definiti dal consiglio di amministrazione. Al Direttore/Direttrice generale può essere affidato anche il ruolo di Direttore/Direttrice Artistico, se ne ha le competenze

18.2. Il Direttore/La Direttrice Generale è scelto/a tramite procedure che garantiscano la trasparenza amministrativa fra le persone dotate di comprovata esperienza direzionale per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente statuto. Non possono essere scelte nel ruolo di direttore generale persone che fanno parte di altri organi della fondazione.

18.3. Il Direttore/La Direttrice Generale resta in carica per la durata stabilita dal Consiglio di Amministrazione nella deliberazione di nomina.

18.4. Al Direttore/La Direttrice Generale spetta la responsabilità della gestione della Fondazione nel rispetto dei criteri di economicità.

18.5. Il Direttore/La Direttrice Generale è titolare dei poteri e dei compiti allo stesso attribuiti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 13.3. In ogni caso, spettano al Direttore Generale i seguenti poteri e compiti:

a) curare che l'attività della Fondazione sia gestita secondo criteri di economicità e collaborare alla definizione degli indirizzi generali e delle strategie operative;

b) provvedere all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

c) dirigere e organizzare le attività della Fondazione;

d) presenta al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei piani approvati, il progetto artistico della Fondazione elaborato dal direttore/direttrice artistico/a;

e) dirigere e coordinare in autonomia le attività artistiche, tecniche, amministrative ed economico-finanziarie della Fondazione, delle quali è responsabile, secondo i principi di efficacia, efficienza, economicità, nel rispetto dei vincoli di bilancio ed in conformità agli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;

f) predisporre lo schema del bilancio economico di previsione e lo schema del bilancio consuntivo di esercizio, corredati dai relativi allegati, da sottoporre agli organi della Fondazione;

g) predisporre i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;

h) dirigere il personale della Fondazione;

i) nel rispetto dei vincoli di bilancio e regolamentari e del piano dei fabbisogni di personale, attribuire incarichi di lavoro autonomo e sottoscrivere i relativi contratti;

j) provvedere, nel rispetto dei vincoli di bilancio e regolamentari e del piano dei fabbisogni di personale, all'assunzione del personale artistico, tecnico e amministrativo, sottoscrivendo i relativi contratti di lavoro;

k) curare i rapporti con gli uffici pubblici, con i soggetti privati, con gli enti, le organizzazioni e le associazioni, in relazione all'attività della Fondazione;

l) agire e resistere, su delega del Presidente, davanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati, in relazione agli atti o attività ad esso delegati;

m) partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Generale, con i limiti previsti dallo statuto;

n) esercitare tutti i poteri conferiti dal Presidente o delegati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 19 – DIREZIONE ARTISTICA

19.1. Il Direttore/La Direttrice artistico/a è nominato/a dal consiglio di amministrazione, anche nella persona del Direttore/Direttrice Generale se ne ha le competenze.;

19.2. Il Direttore/La Direttrice artistico/a è scelto fra persone dotate di comprovata esperienza nel settore e dura in carica almeno 3 anni, tramite procedure che garantiscono la trasparenza amministrativa;

19.3. Il Direttore/La Direttrice artistico/a redige il progetto artistico del teatro, nei limiti e all'interno degli obiettivi dati dal Consiglio di Amministrazione di concerto con il Direttore/Direttrice generale ed in conformità alle indicazioni del Comitato di indirizzo.;

17.4. Non possono essere scelte nel ruolo di Direttore/Direttrice artistico persone che fanno parte di

altri organi della fondazione, salvo il caso di coincidenza della stessa persona anche nel ruolo di Direttore/Direttrice generale.

Art. 19 – ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

19.1. L'organizzazione e la dotazione organica della Fondazione si adeguano alle esigenze di funzionamento e ai vincoli di bilancio, sotto la responsabilità del Direttore Generale nei limiti di quanto disposto all'art. 13 del presente statuto.

Art. 20 - COLLABORAZIONE CON VOLONTARI ED ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

20.1 La Fondazione favorisce in ogni sua attività la collaborazione con volontari a titolo individuale o con Associazioni di volontariato del territorio.

20.2 I volontari, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. 2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

20.3 La Fondazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

20.4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

20.5 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 21 – REVISORE DEI CONTI

21.1. Il Revisore dei conti è organo monocratico designato dal Consiglio dei Sindaci della Comunità della Valle dei Laghi.

21.2. Il Revisore resta in carica per tre esercizi, con scadenza alla data fissata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio del loro ufficio, e possono essere rieletti.

21.3. Il Revisore può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione solo per giusta causa

21.4. Le dimissioni del Revisore sono valide solo se presentate in forma scritta e producono effetto dalla data di ricevimento presso la Fondazione.

21.5. Al Revisore spetta il compenso determinato dal Consiglio di Amministrazione

Art. 22 – COMPETENZE DEL REVISORE

22.1. Il Revisore dei conti:

a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e dei regolamenti interni, nonché sul rispetto dei princìpi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e

contabile della Fondazione e sul suo corretto funzionamento;

b) vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, accertando la regolare tenuta delle scritture contabili e effettuando verifiche di cassa;

c) può procedere in ogni momento, sia collegialmente sia per mezzo di uno o più dei suoi componenti, ad atti di ispezione, nonché chiedere informazioni agli amministratori sull'andamento della gestione e su affari determinati;

d) partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Generale;

e) esprime parere sulla proposta del bilancio economico di previsione e rende la relazione al bilancio consuntivo di esercizio;

f) riferisce al Collegio Generale sui fatti che costituiscono grave irregolarità nella gestione e propone l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori.

Art. 23 – REGOLAMENTI

23.1. L'organizzazione e il funzionamento della Fondazione sono disciplinati dal presente statuto e dai regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Generale.

23.2. Il Consiglio di Amministrazione approva i regolamenti ritenuti opportuni per il corretto funzionamento della Fondazione, fra cui almeno i seguenti:

- il regolamento per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi;

- il regolamento per l'acquisizione di beni, servizi e lavori;

- le misure di organizzazione e di gestione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 24 – LIBRI E SCRITTURE CONTABILI

24.1. La Fondazione tiene i libri e le scritture contabili di cui all'art. 2214 e seguenti del Codice Civile, in quanto applicabili.

24.2. Sono altresì tenuti:

a) il Libro dei sostenitori, dal quale risultano i contributi versati da ciascuno di essi;

b) il Libro delle adunanze e delle decisioni del Consiglio di Amministrazione;

Art. 25 – PATRIMONIO

25.1. Il patrimonio della Fondazione è destinato al perseguimento degli scopi statutari ed è costituito:

a) dal fondo di dotazione, formato da apporti in denaro, beni mobili o immobili o altre utilità, da chiunque effettuati, anche mediante donazione, disposizione testamentaria, contributo pubblico o privato, espressamente destinati al patrimonio della Fondazione;

b) dai Contributi pubblici (altri comuni, regioni, provincie, ministeri);

c) da sponsorizzazioni e donazioni private;

d) da biglietti e ricavi derivanti dalla vendita di spettacoli e attività culturali.

e) dai beni mobili e immobili e dalle altre utilità acquisiti dalla Fondazione;

f) dalle riserve e da altri fondi, costituiti con gli avanzi di esercizio e/o con i proventi della gestione, non destinati a copertura delle perdite;

g) dai diritti di utilizzazione economica degli spettacoli prodotti, realizzati o distribuiti, riconosciuti dalla legislazione a tutela della proprietà intellettuale, per ogni forma di riproduzione, su qualsiasi supporto, anche virtuale;

h) dagli avanzi di esercizio.

25.2. La Fondazione risponde delle obbligazioni assunte esclusivamente con il proprio patrimonio.

25.3. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili di esercizio, nonché fondi, riserve e ogni altra utilità,

nonché di restituire i contributi ricevuti e gli apporti effettuati al patrimonio della Fondazione.

Art. 26 – PROVENTI DELLA GESTIONE

26.1. I proventi della gestione, destinati a finanziare le attività della Fondazione, sono costituiti:

a) dai proventi delle attività principali, strumentali ed accessorie;

b) dalle rendite dei beni patrimoniali;

c) dai contributi per lo spettacolo assegnati dallo Stato;

d) dai contributi di gestione di soggetti pubblici o privati, ivi inclusi i contributi del fondatore e dei sostenitori,

nonché dalle liberalità e donazioni, ove non vincolati ad incremento del patrimonio.

Art. 27 – ESERCIZIO FINANZIARIO

27.1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno

Art. 28 – BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE

28.1. Il bilancio economico di previsione è redatto nel rispetto dei princìpi di veridicità e attendibilità; la previsione

del risultato di esercizio deve presentare pareggio o avanzo.

28.2. Il piano generale dell'attività, in coerenza con il bilancio economico di previsione, indica gli obiettivi generali

dell'attività della Fondazione; esso costituisce allegato al bilancio economico di previsione.

28.3. Al bilancio economico di previsione è altresì allegato il bilancio economico pluriennale di previsione, di durata

triennale.

28.4. Il bilancio economico di previsione ed i suoi allegati deve essere sottoposto al Revisore il quale deve esprimere un motivato giudizio sulla coerenza delle previsioni di bilancio. A tale fine, il bilancio economico di previsione, unitamente al piano generale delle attività e al bilancio economico pluriennale, sono trasmessi al Revisore almeno 15 giorni prima della seduta fissata per l'approvazione da parte del Consiglio.

28.5. Il bilancio economico di previsione, il piano generale dell'attività e il bilancio economico pluriennale sono approvati dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente rispetto a quello cui si riferiscono.

28.6. Ove l'esercizio finanziario abbia avuto inizio senza che il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato il bilancio economico di previsione, e fino all'approvazione dello stesso, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria. La gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte e delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, al pagamento delle spese di personale derivanti da contratti, di debiti pregressi, di imposte e tasse e, in generale, alle sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi alla Fondazione.

28.7. Entro dieci giorni dall'approvazione, copia del bilancio economico di previsione e dei relativi allegati è trasmessa agli enti fondatori.

Art. 29 – BILANCIO CONSUNTIVO DI ESERCIZIO

29.1. La Fondazione redige il bilancio consuntivo di esercizio che è composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

29.2. Nella redazione del bilancio consuntivo di esercizio si osservano, per quanto applicabili, le disposizioni degli articoli da 2423 a 2427 del Codice Civile.

29.3. Il bilancio consuntivo di esercizio è corredato dalla relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione.

29.4. Il bilancio consuntivo di esercizio è sottoposto al Revisore che deve rilasciare la propria relazione contenente l'attestazione della corrispondenza del bilancio alle risultanze della gestione, nonché rilievi e considerazioni sull'economicità della gestione. A tali fini, il bilancio consuntivo, unitamente alla relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, è trasmesso comunicato al Collegio dei Revisori almeno 20 giorni prima dell'adunanza fissata per l'approvazione da parte del Consiglio.

29.5. Il bilancio consuntivo deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 aprile dell'esercizio successivo a quello cui si riferisce. Entro dieci giorni dall'approvazione, copia del bilancio consuntivo, dei relativi allegati e della relazione del Revisore, sono trasmessi ai fondatori e co-fondatori.

Art. 30 – AVANZO E DISAVANZO DI ESERCIZIO

30.1. L'avanzo di esercizio è interamente destinato a incremento del patrimonio, mediante accantonamento a riserva.

30.2. L'eventuale disavanzo di esercizio determina una corrispondente diminuzione del patrimonio.

30.3. È escluso il ripiano del disavanzo di esercizio da parte dei fondatori o dei co-fondatori

Art. 31 – ESTINZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

31.1. Qualora dovesse cessare la propria attività, o lo scopo dovesse risultare impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio fosse divenuto insufficiente per il perseguimento dello scopo sociale, la Fondazione si estingue.

31.2. Il Consiglio di Amministrazione, nel deliberare l'estinzione, nomina un liquidatore e ne determina le attribuzioni.

31.3. Il patrimonio residuo deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore, con il vincolo di essere destinato a scopi analoghi a quelli della Fondazione e a fini di pubblica utilità.

Art. 32 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili

Art. 33 – DISPOSIZIONI FINALI

33.1. I rapporti fra la Fondazione e la Comunità della Valle dei Laghi, relativi a

- immobile p.ed _____ C.C. Vezzano di proprietà della Comunità, sede del Teatro Valle dei Laghi

- immobile di proprietà di

, sono disciplinati dalla concessione amministrativa dell'immobile rilasciata dagli enti pubblici proprietari o dai comodati d'uso concessi dai soggetti privati.

Modello di manifestazione disponibilità.

Oggetto: manifestazione interesse partecipazione come fondatore alla costituzione di una fondazione in partecipazione del Teatro Valle dei Laghi.

Il/la sottoscritto/a _____

Residente a _____, in via _____ n. _____

a titolo personale

ovvero a titolo di legale rappresentante/presidente/_____ di

(Associazione/società) _____

Con sede in _____, in via _____ n. _____

manifesta la propria disponibilità a partecipare alla costituzione di una fondazione in partecipazione per il Teatro Valle dei Laghi con il versamento di un importo di euro _____, quale capitale di fondazione a fondo perduto.

A tal fine dichiara:

di aver preso atto delle condizioni economiche di partecipazione con di cui all'art. 2 dell'avviso pubblico pubblicato dalla Comunità della Valle dei Laghi e del PEF allegato allo stesso.

di non essere in condizioni di incompatibilità a contrattare con la pubblica amministrazione, nel caso di persona fisica e di non essere a conoscenza gli impedimenti simili per i componenti soci con potere di amministrazione ed amministratori della società rappresentata, nel caso di partecipazione quale legale rappresentante di una persona giuridica.

di accettare senza condizioni della partecipazione di altri fondatori o in seguito cofondatori del nuovo soggetto.

di essere disponibile a prendere parte al tavolo di lavoro per la redazione dello statuto definitivo con la presa d'atto delle parti dello statuto considerate non modificabili da parte degli enti pubblici promotori.

Di acconsentire a ricevere comunicazioni ai seguenti contatti:

Email: _____

PEC: _____

Telefono: _____